



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del 30/05/2014

OGGETTO: *Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/PISANI s.r.l. – Approvazione schema di transazione*

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13,05 e seguenti, nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
FRANCO Giuseppe	Sindaco	X	
MAMMANA Michelangelo	Vice Sindaco		X
ALBERTI Placido	Assessore		X
NICOLOSI Fedele Andrea	Assessore	X	
OIENI Maria Giuseppa	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco, Arch. Giuseppe FRANCO;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Antonio NIGRONE;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/PISANI s.r.l. – Approvazione schema di transazione*";

Considerato che la stessa è corredata dei pareri e delle attestazioni prescritti dagli artt. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. 30/2000, resi dai responsabili degli uffici competenti e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/PISANI s.r.l. – Approvazione schema di transazione*”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

1. **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** lo schema di transazione, allegato alla presente, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, al fine di addivenire alla definizione della controversia in questione, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa;
3. **AUTORIZZARE** il Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Giuseppe Pappalardo, alla sottoscrizione dell’atto di transazione in questione con la Pi.Sa.NI. s.r.l. ;
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico di questo Ente;

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, tenuto conto che la sottoscrizione della transazione a cura delle parti deve avvenire al più presto, anche al fine di evitare il compimento di ulteriori atti processuali con inevitabile aggravio di spese a carico dell’ente, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Provincia di Messina

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: *Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/PISANI s.r.l. - Approvazione schema di transazione.*

IL PROPONENTE



AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO/SERVIZIO Affari Generali/Segreteria// Pratiche legali etc.

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere : FAVOREVOLE

Lì 30/05/2014

Il Responsabile
dell'AREA



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarità contabile**: Si esprime parere FAVOREVOLE

Lì 30/05/2014

Il responsabile di Ragioneria
e del servizio finanziario



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____ Interv. _____


Somma Disponibile _____

Impegnare con la presente _____

Differenza _____

Lì _____

Il responsabile di Ragioneria
e del servizio finanziario



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/ PISANI s.r.l. - Approvazione schema di transazione.

PREMESSO

- che è stato notificato a questo Comune, decreto ingiuntivo emesso il 12/03/2013 dal Tribunale di Caltanissetta, a seguito ricorso proposto dalla ditta Pi.sa.ni. s.r.l., per il pagamento del credito dalla stessa vantato nei confronti del Comune di Castel di Lucio in forza del contratto per la realizzazione di lavori edili del 05/07/2011, registrato a Mistretta il 14/07/2011 al n. 30 – serie 1 – cui sono seguite le fatture fiscali n. 9/2012 e 10/2012 per un importo complessivo di € 212.466,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese legali liquidate in € 1.538,00;
- che con delibera di G.C. n. 31 del 18/04/2013, al fine di provvedere alla migliore tutela dei diritti e degli interessi del Comune, si è stabilito di proporre opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo, nominando quale legale di fiducia l'Avv. Santina Franco;
- che il Comune di Castel di Lucio, pertanto, ha proposto opposizione al D.I. n. 127/2013 del Tribunale di Caltanissetta, introducendo, con atto di citazione notificato alla controparte, il giudizio n. 938/2013 attualmente pendente presso il Tribunale di Caltanissetta;

VISTA la nota del 14/05/2014, acquisita al protocollo generale del Comune in data 19/05/2014 al n. 3206, con la quale l'Avv. Franco, in vista dell'udienza di trattazione fissata per il 05/06/2014 comunica che il difensore di controparte ha fatto pervenire una proposta in cui dichiara la volontà della Pi.sa.NI. s.r.l. a "rinunciare al giudizio pendente, con compensazione delle spese tra le parti senza nulla a pretendere circa diritti, azioni, ragioni e pretese", ed invita questo Ente a voler valutare l'opportunità di accogliere la superiore proposta per eliminare totalmente la materia del contendere ivi compresa la rinuncia della controparte al D.I. oggetto del giudizio di opposizione in questione;

PRESO ATTO che con nota del 30/05/2014, prot. 3521, l'avv. S. Franco, su richiesta del Comune, ha ritenuto di valutare positivamente la proposta transattiva formulata da controparte per le motivazioni riportate nel parere di cui alla suddetta nota;

ATTESO

- che di norma gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 C.C. (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 26/pareri/2008) (Art. 14 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed art. 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- che ai fini della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica e, dall'altro, che nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra le parti, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche;

CONSIDERATO

- che le scelte in ordine alle modalità di prosecuzione di un giudizio civile da parte di un ente pubblico non possono non tenere nel debito conto che le risorse in gioco appartengono alla collettività e, pertanto, è necessario individuare lo strumento che garantisca al meglio gli interessi pubblici (Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 415/pareri/2010);
- che le scelte di merito dell'Amministrazione devono sempre rispondere a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa;
- che l'individuazione di una fra più soluzioni deve essere comunque diretta alla migliore tutela e soddisfacimento dell'interesse concreto del Comune;
- che l'Amministrazione deve orientare le proprie decisioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, congruità, logicità, ragionevolezza, adeguatezza, obiettività e giustizia e che nell'ambito delle scelte che è chiamata a compiere ha il dovere di tenere in debita considerazione il preminente valore costituito dall'integrità patrimoniale dell'ente;
- che questo Ente, lungi dall'aver tenuto un approccio superficiale o disinteressato ha, per di più, ritenuto di rimettersi prudentemente alle valutazioni del proprio legale, Avv. S. Franco, e la decisione di non proseguire l'azione giudiziaria è dunque supportata da motivate ragioni in relazione alla convenienza economica della transazione, alla natura e all'entità delle pretese, nonché al quadro

- normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- che pertanto, anche alla luce del parere espresso dall'Avv. S. Franco e delle considerazioni sottese allo stesso, si ritiene opportuno e conveniente, tramite reciproche rinunce e concessioni, porre fine ad ogni contestazione e definire la controversia in questione attraverso un apposito atto di transazione, eliminando "definitivamente il rischio di dover pagare le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché di rimanere soccombenti nel presente giudizio di opposizione";

VISTO lo schema di transazione predisposto dal legale del Comune ed allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico di questo Ente;


VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente OREL;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- visti gli artt. 1965 e ss. C.C.;

PROPONE

1. **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** lo schema di transazione, allegato alla presente, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, al fine di addivenire alla definizione della controversia in questione, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa;
3. **AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Giuseppe Pappalardo, alla sottoscrizione dell'atto di transazione in questione con la Pi.Sa.NI. s.r.l. ;
4. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico di questo Ente;
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto che la sottoscrizione della transazione a cura delle parti deve avvenire al più presto, anche al fine di evitare il compimento di ulteriori atti processuali con inevitabile aggravio di spese a carico dell'ente.

Il Proponente



Comune di Castel di Lucio

Provincia di Messina

Oggetto: Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO/PI.SA.NI. s.r.l. – Approvazione schema di transazione.

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel di Lucio (Me),

visti:

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- L'art. 239 del TUEL;
- La proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
- I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dell'area Amm.va e dell'Area Contabile;
- Il Regolamento di contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- lo schema di transazione;

tenuto conto

che la transazione in questione non comporta ulteriori spese per l'Ente ,


esprime

parere FAVOREVOLE in relazione allo schema di transazione in oggetto.

Castel di Lucio, 30/05/2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Santa Vaccaro



Studio Legale Di Salvo

Lucio
RAS
UT
SINDACO

Avv. Lucio Di Salvo
Patrocinante in Cassazione

Avv. Nicoletta Nigrone
Avv. Santina Franco
Avv. Daniela Bartolotta

14.05.2014

Preg. mo
Sig. SINDACO del
COMUNE DI
CASTEL DI LUCIO



**Oggetto : Controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO -
Pi.Sa.NI. s.r.l. delibera d'incarico n.31 del 18/04/2013.**

Egr. Sig. Sindaco,

in riferimento alla causa civile in oggetto, la cui prossima udienza di trattazione è stata fissata per il 05.06.2014, Vi informo che il difensore della controparte, avv. Trizzino, mi ha fatto pervenire una proposta in cui dichiara la volontà della Pi.Sa.Ni s.r.l. a "rinunciare al giudizio pendente, con compensazione delle spese tra le parti e senza nulla a pretendere circa diritti, azioni ragioni e pretese", subordinando la stessa all'accettazione da parte del Comune entro e non oltre la data della prossima udienza.

Ragion per cui si invita codesto ente a volere valutare l'opportunità di accogliere la superiore proposta per eliminare totalmente la materia del contendere ivi compresa la rinuncia della controparte al decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in questione.

In tale ipotesi sarà opportuno cristallizzare gli accordi in un atto transattivo che contempli la rinuncia del Comune di Castel di Lucio al giudizio di opposizione e la contestuale rinuncia da parte del creditore agli effetti del decreto ingiuntivo incoato.

Rimango, quindi, in attesa di cortese e sollecito riscontro e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

S. Stefano di Camastra

Avv. Santina Franco

Via. F. sco Riso, 9 - 98077 S. Stefano di Camastra (Me) - Tel./Fax 0921.937557

P. inv. 02063740837 - Cod. Riv. DSI, I.SI. 69L27 G273F - Email: diunolucio@iscub.it - Pec: luciodisalvo@avvocatomistretta.it

Si riceve: Lun. - Mer. - Giovedì ore 17:00 - 19:00

Studio legale Franco

Via E. Pirra n. 9 - 95022 S. Stefano di Camastra

Tel. 095/292227 - 399968544

Avv. Santina Franco

Comune di CASTEL DI LUCIO Prov. Messina
30 MAG. 2014
Prot. n. 3521

PREG.MO SIG.
SINDACO DEL COMUNE
DI CASTEL DI LUCIO

**Oggetto: controversia civile COMUNE DI CASTEL DI LUCIO / PLSA.NI. s.r.l. -
Proc. Civ. 938/2013 Tribunale di Caltanissetta, proposta transazione- parere**

In relazione al procedimento civile di cui all'oggetto e facendo seguito all'accordo transattivo proposto dall'avv. Giuseppe Trizzino n.q. di difensore e procuratore della PLSA.NI.s.r.l., che può essere riassunto nei seguenti termini: rinuncia della PLSA.NI. s.r.l. agli effetti del decreto ingiuntivo n.127/2013 del Tribunale di Caltanissetta sia in relazione alla sorte capitale ed interessi che in relazione alle spese legali ivi liquidate e ad ogni eventuale ulteriore pretesa rispetto al contratto stipulato con il Comune di Castel di Lucio in data 05.07.2011, nonché reciproca rinuncia al giudizio n. 938/2013 e relativo abbandono con compensazione delle spese, il sottoscritto difensore, ritiene di potere valutare positivamente la proposta transattiva formulata da controparte, in considerazione del fatto che l'unico punto di vera forza dell'opposizione proposta riguarda l'incompetenza territoriale del tribunale di Caltanissetta preliminarmente eccepita.

Nel merito, invece, non è possibile effettuare un giudizio prognostico di vittoria certa, tenuto conto che i pagamenti effettuati dal Comune, (che in mancanza di opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbero escluso la formazione del titolo esecutivo anche per le somme relative) consentono di limitare il diritto in contestazione alla dovutezza o meno delle spese legali cristallizzate nel decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, considerato che il pagamento della sorte capitale è avvenuto successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo, sebbene l'ineccepibile condotta del comune dimostrabile in giudizio sia idonea ad indurre il giudicante a valutare la possibilità di revocare il decreto ingiuntivo in questione, accogliendo l'opposizione proposta, non è possibile escludere, comunque, che il giudice aderisca a quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento del debito successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, anche se effettuato prima della relativa notifica, non esonera il debitore dal pagamento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo, giungendo, quindi, al rigetto dell'opposizione con il rischio della relativa condanna alle spese legali.

È evidente, infatti, che con il perfezionamento del superiore accordo si otterrebbe il duplice risultato di eliminare definitivamente il rischio di dovere pagare le spese legali di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché di rimanere soccombenti nel presente giudizio di opposizione.

Posto l'anzidetto, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti, e trasmetto bozza di transazione in modo da consentire a Codesto spett.le Ente di valutare nel dettaglio i termini della transazione e l'opportunità relativa, facendo presente che si tratta di una bozza non definitiva, in quanto deve ancora essere confermata nel contenuto da controparte.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

S. Stefano di Camastra, li 30.05.2014.


Avv. Santina Franco

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di Giugno, in _____

_____ tra il Comune di Castel Di Lucio, in persona del

_____ giusta delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ da una

parte e la sig.ra MINGOIA ANTONINA, nella qualità di amministratore unico della

PI.SA.NI. s.r.l. corrente in Mussumeli alla c.da Germano, P.IVA 01386490856

dall'altra; si conviene quanto segue:

PREMESSO

- che il Comune di Castel di Lucio, in data 26.03.2013, ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltanissetta, in data 12.03.2013, N. 127/2013, per l'importo complessivo di € 212.466,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese e competenze per onorario di avvocato.

- che il predetto decreto ingiuntivo veniva emanato sulla base delle fatture n. 9/2012 del 27.07.2012 dell'importo di € 290.789,62 e n. 10 /2012 del 31.07.2012 dell'importo di € 29.300,02, che la PI.SA.NI. s.r.l. emetteva a seguito della realizzazione dei lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a monte della via S. D'Acquisto previsti nel progetto finanziato dall'Assessorato Territorio e Ambiente, dalla stessa realizzati in forza di contratto stipulato con il Comune di Castel di Lucio in data 05.07.2011.

- Che in data 04.09.2012 il Comune di Castel di Lucio emetteva l'ordinativo di pagamento n. 11 per l'importo di € 107.623,91, provvedendo, quindi, alla corresponsione parziale dell'importo di cui alle suddette fatture.
- Che, successivamente, in data 22.03.2013 avendo ottenuto l'accreditamento delle somme da parte dell'assessorato territorio e Ambiente, il Comune di Castel Di Lucio, emetteva immediatamente, in pari data, l'ordinativo di pagamento prot. N. 1852 dell'importo di € 212.465,73 in favore della Pi.Sa.Ni. s.r.l., che così veniva completamente soddisfatta.
- Che tale pagamento del saldo avveniva in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo in questione, che è stato depositato in data 12.03.2013 ma prima della notifica dello stesso decreto ingiuntivo, perfezionatasi i data 26.03.2013.
- Che il Comune di Castel di Lucio, quindi, proponeva opposizione al D.I. 127/2013 del tribunale di Caltanissetta, introducendo, con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il giudizio n. 938/2013 attualmente pendente presso il Tribunale di Caltanissetta.

Tutto ciò premesso e ritenuta la volontà delle parti di giungere alla composizione bonaria della controversia sopra indicata, col presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante degli accordi raggiunti e gli atti, anche processuali ivi richiamati, vengono riconosciuti dalle parti come noti ed accettati.
2. La sig.ra Mingoia Antonina, nella qualità di amministratore unico della PI.SA.NI. riconosce e conferma di avere ricevuto dal Comune di Castel Di Lucio il

pagamento della somma di € 107.623,91, giusto ordinativo di pagamento n. 11 del 04.09.2012, e di € € 212.465,73, giusto ordinativo di pagamento del 22.03.2013 n. 1852, e di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Castel Di Lucio relativamente alle fatture n. 9/2012 del 27.07.2012, dell'importo di € 290.789,62, e n. 10 /2012 del 31.07.2012 dell'importo di € 29.300,02, ed in ogni caso di non avere null'altro a pretendere dal detto Ente comunale relativamente ai lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a monte della via S. D'Acquisto, previsti nel progetto finanziato dall'Assessorato Territorio e Ambiente, di cui al contratto stipulato con il Comune di Castel di Lucio in data 05.07.2011.

3. Ciò posto, la sig.ra Mingoia Antonina n.q., con la sottoscrizione del presente atto di transazione dichiara di rinunciare definitivamente agli effetti del Decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Caltanissetta n. 127/2013 emesso in data 12.03.2013, sia in relazione alla sorte capitale dell'importo di €212.466,00 ed eventuali interessi maturati, sia in relazione alle spese legali ivi liquidate in € 1.538,00 oltre IVA e CPA, affermandosi integralmente soddisfatta e rinunciando quindi ad ogni relativa pretesa.
4. Da parte sua, il Comune di Castel Di Lucio, preso atto della rinuncia di controparte a far valere qualsiasi azione, ragione e/o pretesa rispetto al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Caltanissetta n. 127/2013 emesso in data 12.03.2013 ed in ogni caso rispetto alla rinuncia a far valere ogni eventuale pretesa relativa al contratto stipulato in data 05.07.2011, dichiara di rinunciare all'azione

di opposizione a decreto ingiuntivo proposta ed alle richieste formulate con il relativo atto di citazione.

5. Le parti, quindi, con la sottoscrizione della presente scrittura reciprocamente rinunciano ad ogni pretesa come sopra meglio specificato al punto 2, 3 e 4 e si impegnano ad abbandonare il giudizio n. 938/2013, con compensazione delle spese.
6. Eventuali spese di registrazione della presente scrittura resteranno a carico della parte inadempiente ai superiori obblighi.
7. I legali delle parti sottoscrivono la presente esclusivamente per rinuncia alla solidarietà professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Capo Area Tecnica

Sig. Mingoia Antonina n.q.

Avv. Santina Franco

Avv. Giuseppe Trizzino

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G.Franco

L'Assessore Anziano
Fto: M.G. Oieni

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 05/06/2014

Li 30-05-2014

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il _____
con nota prot. N. _____

Li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-05-2014

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 30-05-2014

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____ Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale